MODELLO STATUTO DI NUOVA ASSOCIAZIONE DI PIÙ ENTI

Quello che segue è un modello di associazione riconosciuta di enti che può essere utilizzato per creare un unico soggetto gestore al quale conferire, con le modalità civilisticamente ammesse, l'attività scolastica già gestita da altri enti, in ispecie enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Parrocchie anzitutto).

Allegato " ..... " all'atto n. ..... rep.....

STATUTO

ASSOCIAZIONE "…….- ETS"[1]

Art. 1 – *COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE*

1. E' costituita l'Associazione, senza scopo di lucro, denominata: "**…… - *ETS",*** per iniziativa dei seguenti enti:

Parrocchia …….....,

Parrocchia……..,

Parrocchia ……..,

Parrocchia ……..,

Parrocchia ……..,

Congregazione.....,

Fondazione .....,

Associazione .....,

Associazione non riconosciuta.....,

Federazione scuole materne (FISM)

[1] La denominazione dell'Associazione è ovviamente lasciata alla scelta di chi la costituisce. Si suggerisce di non far coincidere nella denominazione l'ente con la scuola (ad es. "*Associazione Scuola dell'infanzia* ….."), essendo quest'ultima un'attività, ancorchè la principale, dell'Associazione. In alternativa, la denominazione può essere ad esempio: "*Ente educativo per l'infanzia* ……" o simili

2. L'Associazione, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a norma dell'art. 22, comma 1 e 1 bis, del Decreto legislativo 117/2017.

3. L'acronimo ETS nella denominazione dell'ente e l'inserimento in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con le istituzioni pubbliche e con i privati sono sospensivamente condizionati all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a norma dell'Art. 11, D.Lgs 117/2017).

Art. 2 – *SEDE, DURATA E AMBITO DELL'ATTIVITÀ*

1. La sede dell'Associazione è in....., via ……. Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione ……

Art. 3 – *FINALITÀ E ATTIVITÀ*

1. L'Associazione è un ente di ispirazione cristiana, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate alla formazione umana e cristiana, allo sviluppo culturale ed all'educazione dei minori all'educazione, istruzione e cura dei minori, nei seguenti settori e ambiti di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di scuole dell'infanzia paritarie, e in genere di scuole paritarie, nonchè di tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d).
b) interventi e servizi socioeducativi e sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a).
c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonchè attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i).

Federazione scuole materne (FISM)

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l).
e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi, nonché di attività di interesse generale di cui al presente articolo svolte da enti che perseguono scopi analoghi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u). L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione

2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma 1, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni

3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (Dlgs 117/2017, Art. 7).

4. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.
Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

5. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 4 – *ASSOCIATI*

1. Nella piena osservanza dell'art. 23 del Dlgs 117/2017, possono essere *associati* gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, cooperative e

Federazione scuole materne (FISM)

imprese sociali), che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità.

A tal fine, gli enti interessati, per il tramite del loro legale rappresentante, presentano la domanda di ammissione all'Associazione al Consiglio di Amministrazione. che dovrà recare dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, con esplicita adesione all'identità e alle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3, e di rispettare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori e in ogni caso coerenti con l'identità e le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione, e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

La deliberazione di ammissione è annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

2. Gli associati si distinguono in due categorie:

a) associati promotori: sono associati promotori gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le persone giuridiche private che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) associati ordinari: sono associati ordinari tutti coloro che, avendone i requisiti e desiderando contribuire con il proprio aiuto morale e materiale alla vita dell'Associazione, sono ammessi dal consiglio di amministrazione e versino la quota annuale di iscrizione fissata dal consiglio stesso.

3. La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Le prestazioni fornite degli associati nell'ambito della Associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Art. 5 - *DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI*

1. Gli associati hanno il diritto

Federazione scuole materne (FISM)

- di partecipare alle assemblee per il tramite del legale rappresentante dell'ente associato o di persona da lui delegata con atto scritto, e di esprimere il proprio voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale,

- di eleggere le cariche sociali e di candidare ad esse le persone fisiche dall'ente associato indicate

- di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa,

- di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

- di essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali a norma dell'art. … dello Statuto.

2. Tutti gli associati, enti e persone fisiche che le rappresentano, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonchè di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e ad osservare tutta la normativa associativa.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

- di tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività e di non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

- di collaborare con gli organi associativi, impegnandosi nell'interesse comune a contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e dei suoi programmi e attività.

ART. 6 - *PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO*

1. La qualità di associato si perde si perde per recesso, esclusione, decadenza, scioglimento o estinzione dell'ente associato.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione di un associato è deliberata, con voto segreto, dall'assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione.

Federazione scuole materne (FISM)

4. L'associato decade se non ha provveduto a versare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione o decadenza per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o via PEC.

6. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ma non in caso di esclusione.

Art. 7 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. A norma degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione in denaro e/o beni immobili, risultante dall'atto costitutivo e conferita dagli associati promotori.

Il patrimonio potrà, inoltre, essere incrementato mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione all'incremento del patrimonio, nonché con altri beni acquisiti con economia di gestione, destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

2. L'Associazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le quote associative;
b) le rette di frequenza delle scuole, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 3;
c) i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co - progettazione;
d) le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
e) proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3
f) entrate patrimoniali;
g) ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio e ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del terzo settore non commerciale nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni

Federazione scuole materne (FISM)

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 8 – *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina

Art. 9 – *ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI*

1. L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa competono le seguenti funzioni:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati e sulla loro decadenza;

e) approva il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;

f) approva il programma di attività con il bilancio preventivo;

g) approva il bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;

Federazione scuole materne (FISM)

h) approva i regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;

i) delibera la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di amministrazione;

l) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

m) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate previste dallo Statuto;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e il programma di attività, nonché quando se ne ravvisi la necessità, su decisione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione avviene da parte del Presidente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun associato, anche in via telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza da motivarsi nella comunicazione, almeno ventiquattro ore prima.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in mancanza, da uno degli Associati presenti a ciò appositamente eletto.

5. All''assemblea partecipano con diritto di voto tutti gli associati promotori e quelli ordinari, per il tramite dei legali rappresentanti o persone da loro delegate, con atto scritto idoneo a conferire la rappresentanza dell'ente associato per l'esercizio in assemblea dei poteri degli associati.

6. Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione dei casi in cui è necessaria la maggioranza qualificata degli associati.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranza qualificate ai sensi degli artt. 19 e 20 dello statuto.

8. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli enti che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Federazione scuole materne (FISM)

9. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'Assemblea in teleconferenza o videoconferenza e del voto, garantendo che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 10 – *CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea, che ne determina il numero prima di procedere alle procedure di elezione.

2. Essi vengono eletti dall'assemblea tra le persone indicate dagli enti associati.

3. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

4. Il consiglio di amministrazione così nominato, alla sua prima riunione, elegge il Presidente e, se del caso, un vice presidente per il quinquennio.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

6. I membri del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non partecipano per tre riunioni consecutive alle sedute del consiglio decadono dalla carica.

La decadenza viene dichiarata con delibera del consiglio stesso.

7. Alla sostituzione dei consiglieri di amministrazione della Associazione, cessati per qualsiasi motivo, provvede con propria deliberazione l'assemblea degli associati. I consiglieri così eletti in surroga a quelli cessati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione.

Federazione scuole materne (FISM)

Qualora per dimissioni o decadenza venisse meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti. In tal caso, la sua ricostituzione avviene con convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente o, in caso di inerzia, da parte dei consiglieri rimasti o di un decimo degli associati o dell'organo di controllo.

8. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, con solo voto consultivo e senza che concorrano a formare il numero legale[2]:

a) il consulente ecclesiastico, nella persona del Delegato vescovile per la Scuola o di membro da lui incaricato allo scopo di contribuire alle finalità educative dell'Associazione ed al miglior inserimento dell'esperienza educativa nelle attività pastorali,
b) il Delegato della Commissione di gestione delle scuole dell'infanzia e servizi educativi gestiti dall'Associazione, il coordinatore pedagogico-didattico delle scuole, il coordinatore dei servizi socioeducativi attivi e, se nominato, il direttore scolastico.

Art. 11 - ***ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, ritenga opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

2. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente.

3. La convocazione è inviata ai consiglieri, senza formalità ma con modalità che ne assicurino la ricezione, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono approvate con voto della maggioranza degli intervenuti. sempre palese salvo che su questioni che riguardino persone.

Federazione scuole materne (FISM)

[2] Oltre ai soggetti indicati nel comma, si può prevedere, se ritenuto opportuno, anche una presenza, sempre a titolo solo consultivo e senza diritto di voto, di un rappresentante dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento.

Art. 12 - *FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE*

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il conseguimento degli scopi statutari e può nominare procuratori speciali anche tra i propri membri.

In particolare il consiglio:

a. elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta dopo ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
b. predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
c. predispone il bilancio sociale, qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ovvero qualora ritenuto opportuno;
d. stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati
e. ferma restando la gestione autonoma delle scuole paritarie e dei servizi educativi, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D.lgs. 117/2017 in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 3;
f. delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento di lavori;
g. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e legati;
h. delibera il ricorso al credito, stipulando contratti di mutuo e di finanziamento, previa verifica della sostenibilità economico finanziaria a garanzia e tutela del patrimonio;
i. delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso, in attuazione delle delibere di indirizzo adottate in merito dall'Assemblea degli Associati;
j. delibera l'importo delle rette di frequenza delle scuole e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, DL n. 1/2012, conv. con L. n. 27/2012, e del DM n. 200/2012 e disposizioni attuative;
k. delibera l'istituzione di nuove scuole, di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 3 dello Statuto, in base agli indirizzi approvati dall'Assemblea degli associati;
l. fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento delle Scuole e dei servizi educativi e socioeducativi;
m. delibera l'ammissione di nuovi associati e determina la quota associativa annuale;

Federazione scuole materne (FISM)

n. nomina il segretario della Associazione determinandone funzioni e mansioni, ivi compresa quella di tesoriere;
o. fatta salva l'eventuale costituzione della Commissione di gestione di cui al comma successivo e alle deleghe che saranno concesse al suo presidente, nomina il coordinatore pedagogico-didattico delle scuole, il coordinatore dei servizi socioeducativi attivi e, se si ritenga di prevederlo, il direttore scolastico;
p. nomina eventuali consulenti e comitati consultivi determinandone composizione e attribuzioni;
q. approva il Progetto Educativo e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole dell'infanzia gestite dall'Associazione, su proposta della Commissione di gestione, istituita dall'Associazione stessa.
r. adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione, curando l'inserimento di tali attività nel contesto, anche diocesano, in cui le scuole e i servizi socioeducativi gestiti sono ubicati;
s. propone all'assemblea degli associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi
t. propone all'Assemblea le modifiche statutarie, le proposte di trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
u. adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea e degli altri organi sociali;

2. Per agevolare la gestione delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi facenti capo all'associazione, il consiglio di amministrazione, con apposita delibera, nomina un'apposita Commissione composta anche da soggetti non facenti parte del medesimo consiglio di amministrazione stabilendone le funzioni e la durata in carica. L'Associazione, contestualmente, individua all'interno della Commissione stessa, il soggetto delegato a presiederla, nonché i poteri che l'Associazione gli conferisce con procura, ai fini della gestione delle scuole dell'infanzia paritarie, delle eventuali altre scuole paritarie istituite dall'Associazione o acquisite e dei servizi socioeducativi attivati, fatto salvo, sempre, l'obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

3. Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario il quale provvede alla tenuta del libro verbali.

Federazione scuole materne (FISM)

Art. 13 – ***PRESIDENTE***

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

Art.*14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI*

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge[3]; rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza

Federazione scuole materne (FISM)

[3] A norma dell'art. 30, comma 2, del Dlgs 117/2017, art. 30, comma 2, l'obbligo della nomina di un organo di controllo, anche monocratico, sorge quando nell'Associazione siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017[4], la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 15 – ***GRATUITÀ DELLE CARICHE***

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

2. Il consiglio tuttavia potrà stabilire emolumenti per il segretario del consiglio di amministrazione e per i consiglieri o membri di commissioni delegati a svolgere funzioni amministrative e gestionali nell'ambito dell'Associazione.

3. Resta ferma l'attribuzione del compenso spettante all'Organo di controllo e all'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. All'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

Art.16 - ***BILANCIO***

1. L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in conformità alla relativa modulistica. In particolare, il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli

[4] La revisione legale dei conti è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.(Dlgs 117/2017, art. 31, comma1)

Federazione scuole materne (FISM)

oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3.2 dello Statuto, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017.. Al bilancio è allegata la relazione dell'Organo di controllo.

3. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

4. Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dagli associati e, per gli enti ecclesiastici e religiosi associati, trasmesso ai competenti Uffici diocesani. Il bilancio di esercizio è depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - ***LIBRI SOCIALI***

1. Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali e contabili, i seguenti libri associativi anche su modulo continuo per la tenuta meccanografica ove ammesso dalla normativa:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

2. I verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, quindi inseriti nei relativi libri, tenuti a cura del Segretario sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione. I Verbali dell'Organo di controllo e il relativo libro sono redatti e curati dall'Organo stesso.

3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio di amministrazione. La consultazione dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Federazione scuole materne (FISM)

Art. 18 – VOLONTARI

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge anche per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di volontari per lo svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole[5].

2. I volontari presenti nelle istituzioni dell'Associazione, compresi i volontari occasionali, devono sempre essere formalmente riconosciuti e come tali e assicurati e iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – ***MODIFICHE STATUTARIE***

Le modifiche al presente statuto, così come le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate, salve limitazioni di legge, con deliberazione dell'assemblea degli associati assunta con la presenza di tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - ***ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE***

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

[5] Si ricorda che l'art. 1, comma 5, della legge n. 62/2000, stabilisce che le scuole paritarie " *in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti*".

Federazione scuole materne (FISM)

2. Con la medesima deliberazione, l'Assemblea degli associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea degli Associati aventi analoghe finalità. Nel caso l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private

Federazione scuole materne (FISM)